

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEGLI IMPIANTI FISSI FERRO FILOTRANVIARI E DI FERMATA TRA IL COMUNE DI TORINO, LA SOCIETÀ INFRA.TO S.R.L. E IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO GTT S.P.A.

Con la scrittura privata non autenticata, sottoscritta con firma digitale, tra:

la Città di Torino, (di seguito denominata Città) in proprio ed anche, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentati dal, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di, tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data prot. n. e ai sensi dell'articolo 107 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. 2018 06449/005), omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli ed a farli osservare

e il gestore delle reti **Infratrasporti.To S.r.l.**, a socio unico, società in house della Città di Torino, con sede in Torino, corso Novara, n° 96 - c.a.p. 10152, capitale sociale interamente versato di Euro 217.942.216,00, Cod. Fisc. e P. IVA n° 10318310016, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n° 10319310016, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,munito dei necessari poteri ai sensi degli artt. 12 e 14 Statuto sociale/ a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n. PEC infratrasportitosrl@legalmail.it, di seguito anche solo "Infra.To",

e il soggetto concessionario del servizio di mobilità urbana e metropolitana di Torino **il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.**, così come individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica n. 78/2010, contratto di servizio stipulato in data 29/10/2012 AP 686, con sede legale in Torino, corso Turati 19/6, codice fiscale 08555280018, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n° 08555280018, ai fini del presente atto rappresentato da, domiciliato per la carica presso e, pertanto, in legale rappresentanza dello stesso, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, verbale n., di seguito anche solo "GTT";

di seguito congiuntamente anche "le parti",

premesse che:

a) in esito alla operazione di riorganizzazione societaria avviata dal Consiglio Comunale della Città con deliberazione in data 22 febbraio 2010 (mecc. 0904455/064) e successiva deliberazione del 17 maggio 2010 (mecc. n. 10011953/064) veniva approvata la scissione parziale proporzionale di GTT S.p.A. e la costituzione di Infra.To, società in house, titolare delle infrastrutture, in conformità al vigente comma 13 dell'articolo 113 T.U.E.L.,

b) con deliberazione (mecc. 1001953/064) del 17 maggio 2010 esecutiva dal 30 maggio 2010, il Consiglio Comunale approvava l'operazione di scissione parziale proporzionale della società GTT S.p.A., alla luce del disposto degli articoli 2506 del Codice Civile e seguenti; inoltre, approvava il progetto di scissione ed i relativi allegati redatti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2506 ter Codice Civile;

c) con atto di scissione in data 7 settembre 2010 rep. 64594/27935, a rogito notaio Chianale veniva eseguita la scissione parziale di GTT con attribuzione del patrimonio indicato nel progetto di scissione alla società beneficiaria Infra.To; a seguito di tale scissione alla società beneficiaria Infra.To, venivano trasmessi tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società scissa GTT S.p.A., relativamente al patrimonio trasferito, come già descritto nel progetto di scissione, in capo alla società beneficiaria e, quindi tra l'altro la proprietà e i diritti del compendio infrastrutturale oggetto della concessione di costruzione e gestione della "Metropolitana Automatica di Torino" e l'insieme delle addizioni, integrazioni e rinnovi del compendio infrastrutturale della rete e degli impianti fissi ferrolotranviari;

d) con deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc. 2010 01960/064) del 4 ottobre 2010 si approvava, tra le altre cose, lo schema di contratto di servizio relativo alla mobilità urbana e metropolitana di Torino, precisando che lo stesso avrebbe potuto essere oggetto di integrazione sulla base degli elementi acquisiti in sede di offerta da parte dell'aggiudicatario, individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica;

e) la Giunta Comunale con deliberazione del 10 maggio 2011 (mecc. n. 02525/064), deliberava in merito agli effetti della scissione sulle competenze delle due società relativamente alla convenzione degli impianti fissi, stabilendo tra l'altro che i) Infratrasporti.To srl aveva la gestione di tutte le reti e gli impianti fissi ferrolotranviari, inclusa la linea 4 di sua proprietà; ii) Infratrasporti concedeva in uso a GTT la linea 4 e tutti gli impianti fissi predetti, per la gestione del servizio di TPL; iii) GTT quale gestore del servizio di TPL aveva l'onere di manutenzione ordinaria degli impianti da esercitare secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4.1 della convenzione degli impianti fissi, come modificata con la predetta deliberazione n. 120 del 2007;

f) con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale del 10 maggio 2011 n.m. 2011 02525/064 si sono analizzati inoltre gli effetti della scissione sulle rispettive competenze delle due società, relativamente alla convenzione degli impianti fissi esistente, sotto il profilo temporale. Precisamente si sono normati i rapporti tra le parti per un periodo transitorio decorrente dalla data di efficacia della scissione fino alla data di stipulazione del contratto di servizio con il concessionario subentrante vincitore della gara ad evidenza pubblica sui servizi di trasporto, mentre per il periodo successivo alla stipula di detto contratto, si è rimandato ad un successivo atto la disciplina dei rapporti;

g) in esito alla gara ad evidenza pubblica con determinazione dirigenziale n.mecc. 2011 41713/003 del 09/05/2011 di aggiudicazione definitiva del servizio di mobilità al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. e determinazione dirigenziale n.mecc. 2011 04028/003 del 13/07/2011 (esecutiva dal 04/08/2011) con cui si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione, in data 29 ottobre 2012 si procedeva alla sottoscrizione del Contratto di Servizi di Mobilità urbana e metropolitana di Torino (Contratto di Servizio) tra Città di Torino, Agenzia per la Mobilità Metropolitana, Infratrasporti S.r.l. e GTT S.p.A. con scrittura privata non autenticata registrata al repertorio AP della Città al numero 686 Reg. TO1 n. 15494. Detto Contratto disciplina all'art. 24 la proprietà e messa a disposizione degli impianti e altri beni", inclusi gli impianti fissi ferrolotranviari e di fermata, attraverso la concessione in uso, e all'art. 25 gli obblighi del concessionario;

h) con determinazione dirigenziale n.m. 2013 42392 del 13/06/2013 si approvava la nuova durata del Contratto di Servizio in 15 (quindici) anni e successivamente il 29 novembre 2013 si procedeva alla sottoscrizione di tale modifica contrattuale - ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del contratto vigente - con scrittura privata non autenticata registrata al repertorio AP della Città al numero 1068 Reg. TO1 del 4/12/2013 n. 12318;

- i) con deliberazione del Consiglio comunale del n.mecc. è stata approvata la presente convenzione per la concessione del diritto d'uso degli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata in essere tra la Città, GTT S.p.A. e Infra.To S.r.l.;
- j) si rende necessario ora formalizzare la nuova Convenzione per la concessione degli impianti fissi ferrotorviari, in coerenza con la durata del Contratto di Servizio del TPL, che scadrà il prossimo 30/6/2027;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue tra le parti come sopra costituite e rappresentate.

DEFINIZIONI E OGGETTO

Articolo 1 – Definizioni

- 1) per “binario transitabile” si intendono tutti i binari collegati alla rete compresi quelli temporaneamente fuori servizio per lavori ove ne è previsto il ripristino del transito a fine lavori;
- 2) per “impianti fissi ferro filo tranviari” (in seguito “Impianti fissi”) l’insieme degli impianti (armamento binari, scambi, rete di trazione ecc..) che costituiscono una rete tranviaria transitabile con veicoli tranviari in modo continuativo;
- 3) per “impianti fissi di fermata” si intendono tutte le dotazioni fisse di sosta e di fermata (palina, pensilina, seduta, impianto elettrico, ecc.);
- 4) per “rete tranviaria” si intende un sistema globale di binari transitabili ove sia possibile la gestione del servizio di trasporto pubblico, compresi i tratti di binario collegati alla rete per il collegamento ai depositi; inoltre, è intesa quale spazio riservato al transito di veicoli tranviari e comunque entro 1 metro di distanza per parte dalla rotaia o entro il limite del marciapiede.
- 5) per “manutenzione straordinaria” degli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata quella consistente negli interventi elencati in modo non esaustivo nell’allegato A);
- 6) per “manutenzione ordinaria” degli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata quella consistente nelle attività elencate in modo non esaustivo nell’allegato B);

Articolo 2 - Oggetto della concessione

La Città di Torino concede in uso alle condizioni di seguito precisate alla società Infra.To S.r.l., in qualità di soggetto gestore delle reti, tutti gli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata quali meglio descritti nella “Relazione ricognitiva” allegata (allegato C).

Gli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata sono concessi alla società Infra.To S.r.l., nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del.....(data della relazione ricognitiva) (Allegato C) ritenuti pienamente idonei all’uso previsto, pertanto nulla potrà essere eccepito in futuro per eventuali vizi, difetti o difformità anche se non riconoscibili alla suddetta data.

La Città si impegna ad attribuire alla società Infra.To S.r.l. il diritto d’uso di costruire e gestire nuove tratte dotate di impianti fissi ferro filotranviari e di fermata su aree demaniali che, di volta

in volta, verranno precisate con rituali delibere, con onere a carico di GTT relativamente alle spese relative alla manutenzione ordinaria.

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 3 - Obblighi della Città e di Infra.To s.r.l. relativamente agli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata

Infra.To mette a disposizione gli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata, ai sensi del Contratto di Servizio, art. 24 comma 1, al concessionario del servizio GTT, che accetta per l'espletamento del servizio di TPL.

GTT, in collaborazione con Infra.To, predispone annualmente entro il 30 giugno in riferimento all'anno successivo di esercizio, il PIMS (Piano Interventi Manutenzione Straordinaria) definendo le linee prioritarie di intervento e i programmi di spesa. Con deliberazione della Giunta comunale, la Città procederà ad approvare il PIMS.

In caso di eventi imprevedibili o dovuti a cause di forza maggiore che diano luogo a interventi di manutenzione straordinaria non previsti nel PIMS, questo dovrà essere aggiornato rivedendo le priorità di intervento.

Il PIMS aggiornato sarà soggetto ad una nuova approvazione da parte della Città.

I costi dei piani e dei progetti relativi alla manutenzione straordinaria, atta a garantire le condizioni di sicurezza dell'esercizio tranviario e il mantenimento di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, di caratteristiche energetiche e di efficienza tipologica, nonché a incrementare il valore dei beni e la loro funzionalità, costituiscono contributo in conto impianti e saranno liquidati dalla Città, nei limiti della spesa approvata, a consuntivo sulla base dell'invio di rendicontazione da parte di Infra.To S.r.l., corredata di idonei documenti giustificativi degli appalti resisi necessari per la realizzazione degli interventi.

I potenziamenti della rete e le nuove opere, e tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti nel comma precedente e all'art. 1 n.5), sono progettati da Infra.To in collaborazione con GTT e la loro realizzazione è a cura di GTT nei limiti degli impegni di spesa assunti dalla Città. Il progetto è sottoposto all'approvazione della Città, che provvede con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 4 - Obblighi della Città, di GTT S.p.A. e di Infra.To s.r.l. relativamente agli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata

Ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Contratto di Servizio la manutenzione ordinaria degli impianti fissi ferofilotranviari e di fermata fa capo a GTT quale attuale concessionario secondo le modalità di seguito descritte.

Il concessionario del servizio di TPL provvede, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata, così come definita dall'art.1 n. 6) della presente convenzione.

Il concessionario del servizio di TPL garantisce la compatibilità dei mezzi tranviari sulla rete tranviaria.

In analogia a quanto disposto dall'art. 1004, secondo comma del Codice Civile, GTT, in qualità di concessionario del servizio di TPL provvede a proprie spese, anche alle riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento dei suddetti obblighi di ordinaria manutenzione.

La manutenzione straordinaria, come definita all'art.1 n. 5) della presente convenzione, viene effettuata da GTT con spese a carico della Città, secondo le modalità previste dal precedente articolo 3.

È obbligo di GTT evitare altresì che i suddetti impianti possano essere di danno o di pericolo per i terzi, manlevando la Città di Torino e la società Infra.To da qualsiasi responsabilità in merito.

A tal fine il Concessionario del TPL GTT S.p.A. deve garantire il mantenimento di un'adeguata polizza assicurativa, ai sensi del Contratto di servizio per la mobilità urbana e metropolitana di Torino per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Il soggetto concessionario del servizio di TPL si obbliga a tenere indenni gli Enti proprietari da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all'Area Partecipazioni Comunali entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto. Il concessionario si impegna a presentare prima della scadenza annuale della predetta polizza, idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

In applicazione dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed in deroga a quanto previsto dal Regolamento in materia di manomissioni e di ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei concessionari del sottosuolo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 12 ottobre 2009 (n. mecc. 2009 02511/033) e s.m.i., per tutti gli interventi di cui al PIMS che comportino:

- il rinnovo e/o la revisione della sede tranviaria e dell'impianto di alimentazione;
- il rinnovo e/o la revisione e/o l'istituzione di nuova fermata;
- il rinnovo e/o la revisione e/o la messa in posa di locali tecnici o comunque strumentali all'esercizio del servizio

per i quali sia necessario ottenere le relative autorizzazioni di competenza degli Enti proprietari, l'atto del Settore tecnico dell'Ente proprietario competente sulla proposta presentata da GTT, terrà luogo di ogni ulteriore autorizzazione tranne quelle legate alla cantierizzazione.

A fronte dell'intervento richiesto, GTT dovrà concordare con l'ufficio tecnico dell'Ente proprietario competente in materia di manomissioni i tempi e le modalità di realizzazione, dandone comunicazione prima dell'inizio dei lavori al Settore tecnico dell'Ente proprietario competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia di manomissioni e di ripristini sui sedimi stradali della Città.

Per gli interventi manutentivi previsti dalla presente convenzione viene applicato il regime di cui all'articolo 13 comma 2 lettera b) del Regolamento COSAP.

Il Concessionario risponderà dei lavori eseguiti nell'area di competenza, compresa entro il limite di un metro di distanza per parte dalla rotaia o comunque fino al marciapiede, ove la distanza fino al marciapiede stesso non superi complessivamente due metri. Per quanto riguarda gli impianti non in concessione a GTT gli interventi manutentivi sono di competenza dei rispettivi Enti concessionari ancorché insistano sull'area interessata dalla sede tranviaria di competenza di GTT.

Per quanto riguarda la disciplina delle aree di sosta (capolinea) e di fermata il Concessionario risponderà secondo le norme del relativo Regolamento di Esercizio e del D.P.R. 753/1980 e s.m.i..

**Articolo 5 - Obblighi reciproci di Gtt S.p.A. e di Infra.To s.r.l.
relativamente agli impianti fissi**

GTT e Infra.To si impegnano a stipulare, ove ritenuto necessario, successivi ed eventuali atti attuativi di raccordo degli obblighi reciproci derivanti dalla presente concessione.

CANONE E DURATA

Articolo 6 – Canone

Infra.To in virtù della presente Concessione deve corrispondere alla Città di Torino il canone base nella misura di euro 4.180.000,00 (fuori campo applicazione IVA), oltre la rivalutazione di cui al seguente comma.

Il canone sarà rivalutato in misura pari al 50 per cento dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Economia e Finanza (DEF) secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Contratto di servizio relativo alla mobilità urbana e metropolitana di Torino.

Il canone sarà corrisposto annualmente entro il mese di dicembre dell'anno di competenza.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi di mora legali per ogni giorno di ritardo, fatto salvi diversi accordi tra le parti qualora emergano giustificati motivi del ritardo o del mancato pagamento.

In nessun caso il canone potrà essere soggetto a variazioni in diminuzione derivanti da modificazioni al Programma di Esercizio.

Il canone per il diritto d'uso degli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata non verrà ridotto in relazione ad eventuali dismissioni dall'esercizio di tratte e impianti fissi ferro filotranviari esistenti.

GTT corrisponde a Infra.To il canone annuo stabilito all'art. 24 comma 2 del Contratto di Servizio, di cui al punto h) delle premesse.

Al fine di disciplinare la concessione d'uso di eventuali tratte aggiuntive, verranno sottoscritti dalle parti atti aggiuntivi della presente convenzione, attraverso i quali saranno individuati gli ulteriori beni concessi in diritto d'uso, nonché l'ammontare del relativo canone, che verrà definito in relazione all'investimento sostenuto per la realizzazione dei beni medesimi, tenuto conto del livello dei canoni vigenti.

I tratti di binario non esercibili, in conseguenza di modificazioni viabili o altri interventi richiesti dalla Città o comunque perché disallacciati dal resto della "rete tranviaria", non sono compresi nella presente convenzione. La Città stessa ne deciderà il mantenimento o la rimozione con oneri a Suo carico, restando il concessionario esonerato dai relativi vincoli manutentivi.

Entro il 30 novembre di ogni anno il concessionario comunica tutte le situazioni suscettibili di rientrare nella previsione di cui al presente articolo e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Articolo 7 - Durata della concessione.

La presente concessione d'uso decorre dalla sottoscrizione e scade il 30 giugno 2027, fatta salva eventuale proroga connessa alla durata del Contratto di Servizio del TPL cui è correlata.

Il diritto d'uso di cui alla presente convenzione non potrà essere trasferito a nessun titolo, totalmente come parzialmente, dal concessionario ad altri soggetti terzi.

NORME GENERALI

Articolo 8 - Revoca

In caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e quindi di estinzione anticipata, rispetto al termine della concessione di cui all'articolo 7 la Città riconoscerà a Infra.To una somma pari al valore residuo degli impianti rimasti da ammortizzare.

Comunque, alla cessazione della concessione, gli impianti fissi ferro filotranviari e di fermata saranno riconsegnati alla Città senza tener conto sia del deperimento intervenuto, sia dei miglioramenti e addizioni nello stato di fatto esistente a quella data senza diritto di Infra.To di richiedere indennità o indennizzo alcuno e per la Città di chiedere ripristini o integrazioni.

Articolo 9 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al rispetto delle clausole della presente convenzione, qualora non possano essere composte concordemente tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente, del Foro di Torino.

Articolo 10 – Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto, si richiamano i contratti, atti, convenzioni citati in premessa, e la disciplina vigente in materia.

Articolo 11 - Spese contrattuali

Le spese d'atto ed accessorie sono ad esclusivo carico del concessionario Infra.To S.r.l.